



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/03/2023 (punto N 35)

Delibera

N 222

del 06/03/2023

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile David TEI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Assenti

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

A_

Allegato A

2bb5ac53532fcd9ccd906611a33d26f5c4ae70f529e65e24b7c2243a9a9156c2

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Premesso che

- l'articolo 3 comma 1) lett. h e h-bis della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) identifica nella Regione l'autorità competente (come definita dall'articolo 9 e allegato A del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192) in materia di gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (catasto impianti termici) e di controlli atti ad accertare l'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- l'articolo 23sexies attribuisce alla Giunta regionale la competenza di definire in modo puntuale le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;
- con il DPGR 3 marzo 2015 n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39) sono state definite le disposizioni per l'esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;
- l'articolo 18 co. 3 del D.Lgs 48/2020 ha modificato il D.Lgs 192/05 nella parte inerente la definizione di impianto termico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-tricies, inserendo nel novero degli stessi tutti gli apparecchi a biocombustibile solido;
- l'articolo 23ter della LR 39/05, al fine di recepire quanto previsto dal D.Lgs 192/05 come modificato dal D.Lgs 48/2020, prescrive l'accatastamento di tutti gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, stabilendone le modalità mediante deliberazione della Giunta regionale;
- con la delibera di cui al punto precedente, sempre secondo quanto stabilito dall'articolo 23ter della LR 39/05, occorre determinare le modalità attraverso le quali provvedere alla gestione e alla manutenzione di tali impianti termici, che necessitano di disposizioni tecniche ulteriori e più particolari rispetto a quelle generali contenute nel Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (DPGR 3 marzo 2015 n. 25/R);

Considerato che il Piano regionale qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 72 del 18 luglio 2018 prevede:

- l'obbligo di installare, su tutto il territorio regionale, generatori di calore aventi la certificazione o certificati con qualità maggiore o uguale alle quattro stelle ai sensi del decreto ministeriale del 7 novembre 2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 290 del d.lgs. 152/2006. (La presente norma si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni edilizie);
- divieto di utilizzo di biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni. La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e

relativamente alle sole aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri (così come definite dalla L.R. 9/2010). (Dalla misura sono escluse in ogni caso le aree non metanizzate e non si applica alle ristrutturazioni dove sono già presenti impianti di riscaldamento a biomassa).

Richiamata la deliberazione del 2 dicembre 2019 n. 1487 (Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana) che ha approvato il testo dell'Accordo di Programma, all'interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

Richiamato inoltre che all'art.2 dell'Accordo di Programma individuano gli impegni a carico della Regione e in particolare:

- alla lett. c) l'introduzione del divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide" nei comuni critici per il PM10;
- alla lett. j) che prevede, nei piani di qualità dell'aria, l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore esteso a tutto il territorio regionale;

Considerato che con deliberazione del 18 ottobre 2021 n.1075 "Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019" sono stati previsti, in presenza di sistemi alternativi di riscaldamento, divieti all'utilizzo di impianti alimentati da biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. 186/2017 nei comuni oggetto della procedura di infrazione n. 2014/2147 e in cui tuttora si verificano superamenti del valore limite giornaliero relativo al materiale particolato PM10;

Ritenuto necessario definire le modalità attraverso le quali provvedere alla gestione e alla manutenzione di tali impianti termici, in modo da:

- rafforzare ed esplicitare in un quadro unitario le disposizioni relative all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione, al controllo e all'ispezione degli impianti alimentati da biocombustibile solido;
- promuovere il rinnovo degli impianti installati, adeguandoli all'evoluzione tecnologica riscontrata negli ultimi anni, al fine di coniugare la valorizzazione della biomassa, che costituisce una risorsa importante per la riduzione dei gas serra e per l'economia montana, con la necessità di ridurre le emissioni in atmosfera del particolato sottile (PM10 e PM2,5);
- disciplinare la pulizia delle canne fumarie, in modo da favorire il miglioramento della qualità dei fumi prodotti dalla combustione della biomassa e ridurre i rischi di incendio;

VISTI:

- il dpr 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il d.lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

nell'edilizia" come modificato dal d.lgs. 10/06/2020, n. 48 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica"

- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il d.m. 37/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i.;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192" e s.m.i.;
- il d.lgs. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e s.m.i.;

Visto quanto contenuto nell'allegato A "Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39" parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale prevede che:

- tutti gli impianti termici, come definiti all'articolo 2 comma 1 lettera i-tricies del d.lgs 192/05, alimentati a biocombustibili solidi siano soggetti ad accatastamento nel modulo CIT (catasto impianti termici) del Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIERT) di cui all'articolo 23ter della Lr 39/05, compreso quelli che in precedenza non erano soggetti alla disciplina regionale perché di potenza termica utile nominale inferiore ai valori di soglia di cui all'articolo 9 del DPGR n. 25 del 3.3.2015; ciò consentirà di incrementare il numero degli impianti a biocombustibili solidi accatastati e, conseguentemente, di monitorare in modo più attendibile l'evoluzione del parco impiantistico, la frequenza delle manutenzioni e l'impatto sulla qualità dell'aria. Le operazioni per l'accatastamento degli apparecchi in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo dovranno essere effettuate entro il 30.09.2023 (ovvero prima dell'inizio del periodo critico per la qualità dell'aria), indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti;
- viene previsto l'obbligo di usare solo pellet di qualità certificata A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2;
- viene previsto l'obbligo di usare solo il cippato certificato secondo la norma UNI EN ISO 17225-4;
- viene previsto, fatta salva l'autoproduzione, l'obbligo di usare solo legna acquistata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5;

Dato atto altresì, che il presente provvedimento contribuisce all'attuazione del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con DCR 72 del 18 luglio 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato di direzione del 2 marzo 2023;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le "Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39";
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

IL DIRIGENTE
David Tei

IL DIRETTORE
Edo Bernini

A00 CASTELL'AZZARA
Protocollo Arrivo N. 5255/2023 del 06-10-2023
Allegato 1 - Class. 6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente